Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2024/0214(COD)

26.11.2024

EMENDAMENTI
3 - 4

Progetto di relazione
Veronika Vrecionová
(PE765.340v01-00)

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

Proposta di decisione
(COM(2024)0517 – C10-0167/2024 – 2024/0214(COD))

Emendamento 3
Martin Häusling

Proposta di decisione
–

Testo della Commissione	*Proposta di reiezione*
	Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Questa proposta di decisione non è stata presentata in modo tempestivo e tale ritardo non ha consentito ai colegislatori di discutere adeguatamente il progetto di testo, in particolare il volume delle importazioni interessate da ciascun paese elencato e il modo in cui è stata determinata l'equivalenza con tali paesi, anche per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati. Inoltre, la questione oggetto della presente proposta di decisione è discussa in parallelo nel quadro del progetto di regolamento sui materiali forestali di moltiplicazione e i due progetti non sembrano essere in linea. Proponiamo pertanto di respingere la presente proposta e di trattare le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione "controllati" attraverso il futuro regolamento.

Emendamento 4
Arash Saeidi

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione 2008/971/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" delle specie ***e degli ibridi artificiali*** di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva	"2. Sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" delle specie di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché siano

1999/105/CE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.";	rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.";

Or. en

Motivazione

Per assicurare una maggiore chiarezza e considerato che la Commissione europea ha precisato che tale aggiunta non è efficace, il riferimento è soppresso in quanto non intendiamo aggiungere gli ibridi artificiali.